

Aer Lingus 

Condizioni Generali di Assicurazione

 **MONDIAL**
ASSISTANCE




All Inclusive



Viaggio Sicuro
Assistenza in Viaggio
e Spese Mediche

Rinuncia al Viaggio
e Spese di Modifica



Bagaglio ed
Effetti Personali

AER LINGUS e MONDIAL ASSISTANCE sono lieti di offrirVi una copertura assicurativa per il Vostro viaggio.

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO
AER LINGUS ALL-INCLUSIVE**

- La polizza copre il viaggio che inizia con un volo AER LINGUS e garantisce:
 - a) in caso di acquisto di volo A/R l'eventuale annullamento dei voli e, per le garanzie assistenza sanitaria e bagaglio, il soggiorno compreso fra i voli di andata e ritorno;
 - b) in caso di acquisto del volo di sola andata anche il soggiorno nella destinazione prescelta fino ad un massimo di 31 gg.
- L'assicurazione può essere acquistata per viaggi di durata massima di 31 giorni.
- L'assicurazione è valida solo se legata ad una prenotazione effettuata tramite AER LINGUS e solo se acquistata contestualmente al volo.
- Non esiste alcun limite di età per l'acquisto della polizza.

Riassunto delle garanzie e massimali

I massimali indicati si intendono per ogni persona assicurata

Garanzie	Massimali (fino a)	franchigia
Annullamento viaggio	€ 5.000,00	€ 20,00
Pagamento diretto spese mediche e ospedaliere	Fino a € 150.000,00	NO
Spese di riprotezione del viaggio	€ 400,00	€ 50,00
Bagaglio ed effetti personali	€ 2.000,00	€ 75,00
Bagaglio - Massimale per oggetto	€ 150,00	NO
Anticipo spese in caso di ritardo nella riconsegna bagaglio	€ 150,00	NO
Assicurazione ritardo aereo	Vedi dettaglio	NO
Assicurazione Infortuni di Volo	€ 15.000	Vedi dettaglio
Responsabilità civile terzi	€ 25.000,00	€ 250,00 per danni a cose

Per le condizioni dettagliate di polizza, Vi rimandiamo alle Condizioni generali di assicurazione.

RICHIESTE DI ASSISTENZA

(Con necessità di gestione emergenza, ad esempio assistenza sanitaria)

NUMERO DI EMERGENZA

+ 39 0226 609 858

CENTRALE OPERATIVA

in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno
Via Ampère 30 – 20131 MILANO – Fax
0270630091

DENUNCIA SINISTRI

(senza necessità di assistenza, quali ad esempio perdita/danno bagaglio)

Per sinistri diversi dalle richieste di assistenza inoltrare la richiesta a Mondial Assistance attraverso il sito www.ilmiosinistro.it nella sezione "Denuncia il tuo sinistro" oppure inviare ogni comunicazione e documentazione a:

AGA INTERNATIONAL S.A.
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
Servizio Liquidazione Danni E-Commerce
Casella Postale 1746
Via Cordusio 4 – 20123 MILANO

Per qualsiasi richiesta di chiarimento sulle garanzie, inviare una e-mail all'indirizzo ecommerce@mondial-assistance.it

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

AER LINGUS ALL-INCLUSIVE

DEFINIZIONI

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, che abbia acquistato un volo sul sito di Aer Lingus, ed abbia richiesto la polizza.

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.

BAGAGLIO: l'insieme dei capi di vestiario e delle apparecchiature foto-cine-ottiche di proprietà dell'Assicurato che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio.

BIGLIETTO AEREO: il documento di trasporto comprensivo di tasse governative ed aeroportuali emesso dal Vettore e denominato "Foglio di conferma", contenente il riepilogo dei dati di volo ed il codice prenotazione

CENTRALE OPERATIVA: la struttura organizzativa di Mondial Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

CONTRAENTE: Il soggetto che stipula l'assicurazione.

DOMICILIO: il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

ESTERO: tutti i paesi del mondo, esclusi quelli rientranti nella definizione Italia.

EUROPA: i paesi dell'Europa geografica.

EVENTO: l'accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.

FAMILIARE: il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.

FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.

GREEN FEES: il costo del biglietto di entrata per avere accesso al campo da golf.

INFORTUNIO: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.

ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

MALATTIA: l'alterazione del proprio stato di salute constatato da un'autorità medica competente non dipendente da infortunio.

MONDIAL ASSISTANCE: il marchio commerciale registrato di AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, che identifica la Società stessa.

www.mondial-assistance.it .

MONDO: i Paesi non ricompresi nelle definizioni di Italia ed Europa.

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

TERZI: qualunque persona non rientrante nella definizione di "familiare".

VIAGGIO: il volo aereo di andata e ritorno prenotato per il tramite di Aer Lingus, nonché il soggiorno nel Paese di destinazione compreso fra i suddetti voli di andata e ritorno. In caso venga prenotato un volo di sola andata, è ricompreso nella definizione di "viaggio" anche il soggiorno nel Paese di destinazione fino ad un massimo di 31 giorni.

NORMATIVA COMUNE

1. Operatività e decorrenza

Le prestazioni e le garanzie assicurative:

a) sono valide per:

- viaggi nel Mondo intero
- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d'affari;
- fino alla concorrenza dei capitali previsti nelle specifiche garanzie:

b) decorrono e sono operative:

- **Rinuncia al viaggio - Rimborso penale biglietteria aerea / Spese di riprotezione del viaggio**
 - dal momento della prenotazione e decadono con il check-in del volo di andata. La garanzia è operante per un'unica domanda di risarcimento indipendentemente dall'esito al verificarsi della quale cessa;
- **Assistenza in Viaggio e spese mediche, Bagaglio, Assicurazione Infortuni di Volo, Assicurazione Responsabilità civile.**

- dal momento del check-in del volo di andata e fino al termine del volo di ritorno con un massimo di 31 giorni consecutivi. In caso venga prenotato un volo di sola andata, le garanzie sono valide anche durante il soggiorno nel Paese di destinazione fino ad un massimo di 31 giorni consecutivi dal giorno del check-in;
- non sono coperti da assicurazione gli eventi verificatisi entro un raggio di 50 km dal Comune di Residenza dell'Assicurato.

- **Assicurazione Ritardo Aereo**

- dal momento del check-in del volo di andata e fino al termine del volo di andata.

2. **Persone assicurabili**

MONDIAL ASSISTANCE assicura le persone:

- a) domiciliate o residenti in Italia;
- b) residenti all'estero ma domiciliate temporaneamente in Italia, limitatamente ai viaggi intrapresi verso l'estero. In questo caso le prestazioni di assistenza dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;
- c) dotate di capacità giuridica al momento di sottoscrizione della polizza.

Solo per la garanzia Infortuni di Volo descritta al successivo punto non sono assicurabili le persone di età inferiore a 14 anni compiuti.

3. **Criteri di adesione – stipulazione - Validità**

La polizza deve essere stipulata:

- a garanzia di un viaggio commercializzato da Aer Lingus;
- aderendo al pacchetto assicurativo proposto per mezzo del link alla dedicata piattaforma e-commerce presente nel sito web di Aer Lingus ;
- contestualmente alla data di prenotazione o della conferma documentata dei servizi.

La polizza non è valida se non sono rispettati i criteri di cui sopra.

4. **Limiti di sottoscrizione**

Non è consentita la stipulazione di più polizze di capitolato MONDIAL ASSISTANCE a garanzia del medesimo rischio, al fine di :

- elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti
- prolungare il periodo di copertura oltre i 31 giorni continuativi per lo stesso viaggio.

5. **Forma delle Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

6. **Oneri Fiscali**

Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell'Assicurato.

7. **Riduzione delle somme assicurate in caso di sinistro**

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza e di relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia "Rinuncia al viaggio-rimborso penale biglietteria aerea" in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito della richiesta e dal valore dell'eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.

8. **In caso di sinistro**

L'assicurato o chi per esso deve:

- dare avviso a MONDIAL ASSISTANCE secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);
- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);
- mettere a disposizione di MONDIAL ASSISTANCE tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso.

MONDIAL ASSISTANCE corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute in Paesi non aderenti all'Euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.

9. **Rinvio alle Norme di Legge**

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

ASSICURAZIONE VIAGGIO

Viaggio Sicuro - assistenza in viaggio e spese mediche / Rinuncia al viaggio / Spese di riprotezione del viaggio / Assicurazione Bagaglio / Assicurazione Ritardo Aereo / Assicurazione Infortuni di Volo/ Assicurazione Responsabilità Civile Terzi

1. VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE

1.1 Oggetto

1.1.1 Assistenza in Viaggio

MONDIAL ASSISTANCE , in caso di malattia o infortunio dell'Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

PRESTAZIONE	ITALIA	ESTERO
<p>a) trasporto – rientro sanitario</p> <ul style="list-style-type: none"> dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato; dal centro medico alla residenza dell'Assicurato. <p>MONDIAL ASSISTANCE effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previo accordo tra i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l'utilizzo dei mezzi ritenuti più idonei e, se necessario, con l'utilizzo dell'aereo:</p> <ul style="list-style-type: none"> “sanitario” nell'ambito dell'Europa e per gli spostamenti locali “di linea appositamente attrezzato” per tutti gli altri casi. <p>MONDIAL ASSISTANCE non effettua il Trasporto - Rientro Sanitario per infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione;</p>	SI	SI
<p>b) rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati in seguito a Trasporto-Rientro Sanitario organizzato da MONDIAL ASSISTANCE dell'Assicurato alla sua residenza.</p> <p>MONDIAL ASSISTANCE organizza direttamente il rientro e tiene a proprio carico le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> dei familiari; dei compagni di viaggio. <p>La prestazione è effettuata a condizione che i familiari ed i compagni di viaggio siano assicurati;</p>	SI	SI
	SI Fino a € 1.000,00	SI, fino a €1.000,00
<p>c) viaggio di un familiare per recarsi dall'Assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza superiore a 7 giorni in Europa/Mondo ed a 5 giorni in Italia o 48 ore se minorenne o portatore di handicap.</p> <p>MONDIAL ASSISTANCE mette a disposizione del familiare un biglietto A/R e rimborsa le spese di soggiorno;</p>	SI	SI
	NO	SI fino a € 100,00 al giorno per max. 5 gg
<p>d) spese di prolungamento soggiorno qualora l'Assicurato non sia in grado di rientrare per malattia o infortunio, od a seguito di furto o smarrimento (purché regolarmente denunciati alle Autorità locali) dei documenti necessari al rimpatrio alla data prestabilita.</p> <p>MONDIAL ASSISTANCE rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall'Assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio (purché assicurati);</p>	SI	SI
	NO	SI, € 100,00 a persona e € 1.000,00 per evento
<p>e) rientro dell'Assicurato convalescente al proprio domicilio, alla data e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. MONDIAL ASSISTANCE organizza e prende a proprio carico le spese di rientro;</p>	SI	SI
<p>f) rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. MONDIAL ASSISTANCE tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese funerarie e di inumazione.</p>	SI	SI
<p>g) reperimento di un legale ed anticipo cauzione MONDIAL ASSISTANCE reperisce un legale per gestire in loco le controversie che coinvolgono direttamente l'Assicurato, tenendo a proprio carico le relative spese.</p> <p>MONDIAL ASSISTANCE , inoltre, costituisce, in nome e per conto dell'Assicurato e per i soli fatti di natura colposa:</p> <ul style="list-style-type: none"> la cauzione penale pretesa per consentirne la liberazione; l'eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell'Assicurato nella produzione del sinistro. <p>MONDIAL ASSISTANCE anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che l'Assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni;</p>	NO	SI Fino a € 1.250,00
	NO	SI Fino a € 1.250,00

1.1.2 Spese Mediche

PRESTAZIONE	PER VIAGGI IN :	
	ITALIA	ESTERO
<p><i>MONDIAL ASSISTANCE</i> . , preventivamente contattata, provvede :</p> <p>1) al pagamento diretto delle spese ospedaliere, chirurgiche, mediche o farmaceutiche (purché sostenute a seguito di prescrizione medica), cure ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso day hospital). Nei casi in cui MONDIAL ASSISTANCE non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate semprechè autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato.</p> <p>Nessun rimborso è previsto senza preventivo contatto con la Centrale Operativa.</p> <p>2) al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero;</p> <p>3) al rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti</p>	<p>fino a € 1.500,00</p> <p>Fino a € 500,00</p> <p>NO</p>	<p>fino a € 150.000,00</p> <p>fino a € 5.000,00</p> <p>fino a € 200,00</p>

1.2 Esclusioni

1.2.1 – Trasporto -Rientro sanitario

Sono escluse dall'assicurazione:

- le infermità o lesioni curabili in loco e che non impediscano all'Assicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno;
- le malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali o psicosomatiche;
- le infermità derivanti da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell'Assicurato, che siano state oggetto di trattamento o consulto medico nei sei mesi precedenti l'inizio del viaggio;
- gli infortuni o malattie derivanti da abuso di alcolici, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, da interruzione volontaria della gravidanza, da delitti dolosi tentati o compiuti dall'assicurato, da suicidio o tentato suicidio;
- le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie internazionali.

1.2.2 Spese mediche

Sono escluse dal rimborso:

- le spese mediche dovute per infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell'assicurato;
- le malattie croniche, malattie neuropsichiatriche, nervose, mentali o psicosomatiche;
- le infermità derivanti da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell'Assicurato, che siano state oggetto di trattamento o consulto medico nei sei mesi precedenti l'inizio del viaggio;
- gli infortuni o malattie derivanti da abuso di alcolici, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, da interruzione volontaria della gravidanza, da delitti dolosi tentati o compiuti dall'assicurato, da suicidio o tentato suicidio;
- l'acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi;
- interventi o applicazioni di natura estetica;
- visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie o infortuni iniziati in viaggio.

1.2.3 Esclusioni comuni a tutte le prestazioni

Le prestazioni non sono dovute:

- nei casi in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verificano le dimissioni volontarie dell'Assicurato , contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
- al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro;
Inoltre MONDIAL ASSISTANCE non prende in carico gli eventi conseguenti a:
- viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;

- d. viaggio intrapreso contro il consiglio del medico o , comunque, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici;
- e. mancato contatto con la Centrale Operativa o comunque senza la preventiva autorizzazione della stessa;
- f. interruzione volontaria della gravidanza;
- g. cure riabilitative;
- h. acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
- i. prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o malformazioni congenite;
- j. visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
- k. espianati e/o trapianti di organi;
- l. partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- m. pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
- n. danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- o. atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- p. scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
- q. danni direttamente o indirettamente causati da o derivati da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- r. anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- s. patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, dichiarate da OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile;
- t. quarantene;
- u. calamità naturali e/o sconvolgimenti della natura, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e tsunami;

1.3 Disposizioni e limitazioni

1.3.1 Assistenza in viaggio

- a) Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti;
- b) le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate con utilizzo dei mezzi e delle strutture che MONDIAL ASSISTANCE e la Centrale Operativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati allo stato di salute dell'Assicurato ed allo stato di necessità;
- c) la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:
 - aereo di linea (classe economica);
 - treno prima classe;
 - traghetto.

MONDIAL ASSISTANCE ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro;
- d) MONDIAL ASSISTANCE non potrà essere ritenuta responsabile di:
 - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
 - pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
- e) MONDIAL ASSISTANCE non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.

- f) L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di MONDIAL ASSISTANCE e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza

1.3.2 Spese mediche

MONDIAL ASSISTANCE sostiene direttamente o rimborsa le "Spese mediche" :

- a) anche più volte nel corso del viaggio;
- b) fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo.

2. RINUNCIA AL VIAGGIO

2.1 Oggetto

MONDIAL ASSISTANCE rimborsa, **nel limite di € 5.000,00 per persona**, la penale per la rinuncia al viaggio, esclusi i costi di gestione pratica e le tasse aeroportuali , applicata contrattualmente da Aer Lingus in conseguenza di rinunce dovute a:

- a) malattia grave improvvisa (o recidiva imprevedibile) certificata da un medico
- b) patologie della gravidanza, se accertata successivamente alla prenotazione;
- c) intolleranza alle vaccinazioni;
- d) infortunio o decesso, verificatisi successivamente alla prenotazione;

dell'assicurato o di un familiare o di una persona anche non familiare indicata in polizza (compagno di viaggio);

- e) danni materiali all'abitazione a seguito di calamità naturali o furto, che richiedano la presenza dell'assicurato;
- f) licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità) dell'Assicurato.

MONDIAL ASSISTANCE rimborsa la penale, escluse le tasse aeroportuali, o le spese di modifica addebitate da Aer Lingus:

- all'Assicurato
- a tutti i suoi familiari
- ad un compagno di viaggio (solo a condizione che l'assicurato – a seguito della cancellazione - debba effettuare il viaggio da solo) purchè assicurati ed iscritti sulla medesima pratica.

2.2 Decorrenza ed operatività

Le garanzie decorrono dalla data di prenotazione o della conferma documentata dei servizi e sono operanti fino al fruimento del primo servizio contrattualmente previsto.

2.3 Esclusioni

MONDIAL ASSISTANCE non rimborsa la penale relativa ad annullamenti determinati da:

- a) infortuni e malattie preesistenti a carattere evolutivo e loro complicanze o qualora al momento della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che potrebbero provocare l'annullamento, sempreché non sia stata certificata da un medico l'abilità a viaggiare;
- b) malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche; forme depressive; patologie dovute ad abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, suicidio o tentato suicidio;
- c) stato di gravidanza;
- d) patologie della gravidanza iniziata e nota antecedentemente alla prenotazione;
- e) motivi professionali, salvo quanto disposto al precedente art. 2.1/f
- f) scioperi, sommosse, movimenti popolari, blocco delle frontiere, sabotaggio, terrorismo, guerre o insurrezioni, negazione di visti consolari;
- g) patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, dichiarate da OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile;
- h) quarantene.
- i) calamità naturali e/o sconvolgimenti della natura , quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e tsunami.
- l) danni conseguenti a inquinamento, infiltrazione o contaminazione dell'aria , dell'acqua o del suolo.

2.4 Criteri di liquidazione e scoperto

MONDIAL ASSISTANCE rimborsa la penale di annullamento:

- a) con un massimale di € 5.000,00 per persona (€ 50.000 per evento)
- b) nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l'evento (art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l'Assicurato annulli il viaggio successivamente all'evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico;
- c) riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso. MONDIAL ASSISTANCE ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati;
- d) con lo scoperto di € 20,00 per persona e per evento: detto scoperto non verrà applicato in caso di rinunce a seguito di decesso o ricovero ospedaliero.

In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici di MONDIAL ASSISTANCE di effettuare un controllo medico.

2.5 Validità

2.5.1 La garanzia è valida esclusivamente se la polizza è stata stipulata contestualmente alla data di prenotazione del biglietto aereo Aer Lingus.

2.5.2 La garanzia è operante per una unica domanda di risarcimento indipendentemente dall'esito, al verificarsi della quale cessa.

3. SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO

3.1 Oggetto

MONDIAL ASSISTANCE rimborsa, **nel limite di € 400 per persona**, gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea o ferroviaria) in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell'Assicurato sul luogo di partenza del volo di andata in seguito alle seguenti circostanze imprevedibili ed oggettivamente documentabili:

- a) incidente o guasto al mezzo di trasporto durante il tragitto verso l'aeroporto di partenza;
- b) ritardo del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per raggiungere l'aeroporto di partenza;
- c) ritardo documentato del volo in connessione, se lo stesso è operato da una Compagnia Aerea diversa da Aer Lingus

3.2 Disposizioni e limitazioni

MONDIAL ASSISTANCE rimborsa i costi sostenuti, sempreché i titoli di viaggio acquistati vengano utilizzati per usufruire dei servizi precedentemente prenotati. Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 50 a carico dell'Assicurato.

4. ASSICURAZIONE BAGAGLIO

4.1 Oggetto

MONDIAL ASSISTANCE indennizza l'Assicurato, nel limite del capitale assicurato di **€ 2.000,00** per persona e per il periodo di validità della garanzia, dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, danneggiamento o mancata riconsegna da parte del Vettore aereo del bagaglio personale.

La garanzia è operante anche per le borse da viaggio e le valigie utilizzate come contenitori.

MONDIAL ASSISTANCE rimborsa anche, nel limite del capitale Assicurato e con il massimo di € 150,00 per persona e per periodo assicurativo, gli "acquisti di prima necessità" effettuati in seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni), superiore a 12 ore, nella riconsegna del bagaglio registrato. MONDIAL ASSISTANCE non rimborsa gli acquisti effettuati nella località di rientro.

4.2 Esclusioni

MONDIAL ASSISTANCE non indennizza i danni:

- a) agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;
- b) verificatisi durante il soggiorno in campeggio;
- c) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione:

- a) il denaro in ogni sua forma (banconote, assegni, traveller's chequès, carte di credito) ed i biglietti di viaggio, i documenti, i titoli e collezioni di qualsiasi natura, gli oggetti d'arte, le armi in genere, le chiavi, le merci, le attrezzature professionali, i telefoni portatili, i personal computers, i campionari, le pellicole fotocinematografiche, i nastri magnetici ed i compact-discs, gli strumenti musicali, le attrezzature da campeggio, le attrezzature subacquee e sportive in genere (con esclusione delle attrezzature sportive Golf e Sci, coperte da assicurazione limitatamente a quanto indicato ai successivi artt. 5.1.2 e 8.1.2) ed i caschi;

- b) i danni causati, direttamente o indirettamente, da disposizioni delle Autorità, avvenimenti bellici, disordini civili o militari, sommosse, scioperi, mine, saccheggi, terremoti; a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- c) i danni dovuti all'usura normale, vizio proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio, intemperie;
- d) i danni di rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto, a forza maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio.
- e) i danni causati dall'aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto e dalla caduta di perle vere o pietre preziose dalla loro incastonatura;
- f) il furto o i danni a beni coperti da altre assicurazioni;
- d) i furti di bagagli lasciati a bordo di autovetture, motoveicoli, ciclomotori e biciclette;
- e) il bagaglio spedito separatamente a mezzo di impresa di trasporto
- f) le autoradio ed i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo;

4.3 Disposizioni e limitazioni

4.3.1 - MONDIAL ASSISTANCE corrisponde l'indennizzo:

- a) nel limite del capitale Assicurato per persona e per periodo assicurativo di € 2.000,00. L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto";
- b) con il limite massimo :
 - b.1 per oggetto di € 150,00;
 - b.2 per occhiali e lenti a contatto di € 250,00
 - b.3 per oggetti acquistati nel corso del viaggio (purchè comprovati da regolari ricevute di acquisto) di € 300 fermo restando comunque il massimale complessivo assicurato;
- c) considerando tutto il materiale foto-cine-ottico quale unico oggetto;
- d) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro;
- e) successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale Assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

4.3.2 - Sono coperti cumulativamente fino a € 400,00 (fermo restando il massimale complessivo assicurato):

- a) gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d'oro, di platino o d'argento, pellicce ed altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati.
- b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche: tali oggetti non sono coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi (albergatori, ristoratori).

5. ASSICURAZIONE RITARDO AEREO

5.1 Oggetto

In caso di ritardo del volo aereo di andata, calcolato sulla base dell'ultimo operativo voli comunicato al viaggiatore, dovuto a avverse condizioni atmosferiche, rotture meccaniche o guasti dell'aeromobile, MONDIAL ASSISTANCE riconoscerà all'assicurato un indennizzo di € 75,00 per le prime 12 ore complete di ritardo documentato del volo di andata, e di ulteriori € 75,00 per le seconde successive 12 ore complete di ritardo.

5.2 Disposizioni e limitazioni

Il sinistro sarà liquidato a condizione che l'Assicurato abbia effettuato il check-in conformemente alle indicazioni fornite dalla Compagnia Aerea e nei tempi da essa stabiliti, ed abbia ottenuto una dichiarazione scritta dalla Compagnia Aerea che certifichi il ritardo verificatosi e che ha provocato l'operatività delle condizioni della copertura.

5.3 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione tutti gli eventi derivanti direttamente o indirettamente da guerra, invasione, atti di ostilità di nemici (che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, rivoluzione, insurrezione, colpo di stato militare, scioperi, sommosse, atti vandalici, terrorismo.

La Garanzia non è operante quando il volo previsto è stato definitivamente cancellato.

6. INFORTUNI DI VOLO

6.1 Oggetto

MONDIAL ASSISTANCE assicura, dal momento in cui l'Assicurato entra a bordo di un aeromobile fino al momento in cui ne è uscito gli infortuni che lo stesso subisca quale passeggero di voli effettuati su velivoli utilizzati per i voli operati da Aer Lingus che, entro un anno dal giorno nel quale si sono verificati, producano lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali, per conseguenza, abbiano determinato una invalidità permanente oppure la morte.

Si intendono ricompresi in garanzia:

- gli infortuni cagionati da atti di terrorismo o di pirateria o da tumulti popolari, ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva;
- gli infortuni imputabili a colpa grave dell'Assicurato in qualità di passeggero, a parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile;
- gli infortuni che l'Assicurato subisca al di fuori dell'aeromobile, in caso di incidente aeronautico, atti di terrorismo o di pirateria aerea. La presente copertura cessa, in caso di incidente aeronautico, al completamento delle operazioni di soccorso e, nel caso di atti di terrorismo o di pirateria aerea, quando l'Assicurato non sia più esposto agli effetti di tali atti.

MONDIAL ASSISTANCE considera infortuni anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore.

MONDIAL ASSISTANCE non considera infortuni:

- le ernie, eccetto quelle addominali da sforzo;
- gli infarti da qualsiasi causa determinati.

6.2 Rischi esclusi

MONDIAL ASSISTANCE non corrisponde l'indennizzo per gli infortuni:

- a) avvenuti su qualsiasi mezzo che non sia considerato aeromobile ai sensi di legge come, ad esempio, gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (es. deltaplani, ultraleggeri, girocopteri e parapendio),
- b) avvenuti su aeromobili diversi da quelli adibiti a trasporto pubblico di passeggeri, nonché su aeromobili di proprietà, affiliati od in uso ad aeroclub;
- c) avvenuti su aeromobili utilizzati da una Compagnia Aerea diversa da Aer Lingus;
- d) avvenuti su aeromobili operanti in violazione di disposizioni di legge, regolamenti, norme di esercizio o di aeronavigabilità, nonché su aeromobili il cui equipaggio non sia in possesso delle prescritte licenze o abilitazioni in corso di validità, quando la violazione o le irregolarità suddette siano conosciute dall'Assicurato o siano da questi conoscibili secondo la normale diligenza;
- e) avvenuti in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie;
- f) imputabili in tutto o in parte a dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o del Beneficiario, salvo quanto previsto dall'art. 8.1;
- g) causati da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell'Assicurato;
- h) causati da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
- i) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

Sono, altresì, esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati da:

- j) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
- k) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoro, salvo quanto previsto dall'art. 4.1;
- l) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una potenza sovrana, compiuti a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
- m) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi, salvo quanto previsto dall'art. 4.1;

- n) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- o) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso del proprietario o dell'esercente.

6.3 Capitali Assicurati

Il capitale assicurato per persona è di :

- € 15.000 in caso di Morte
- € 15.000 in caso di Invalidità Permanente

6.4 Dichiarazioni dell'Assicurato Polizze Individuali/Nucleo Familiare (coniuge, figli, altri conviventi).

L'Assicurato in base a quanto sia o venga a sua conoscenza:

dichiara che la somma dei capitali fra la presente ed altre assicurazioni con capitolato di MONDIAL ASSISTANCE per il medesimo rischio, da chiunque stipulate sulla sua persona non supera i limiti di:

- in caso di morte: € 500.000;
- in caso di invalidità permanente: € 500.000.

6.5 Clausola di cumulo - Polizze emesse in forma cumulativa

Il Contraente dichiara che la somma dei capitali assicurati dalla presente e da altre assicurazioni infortuni cumulative che includano la copertura del rischio volo, da esso Contraente stipulate con MONDIAL ASSISTANCE in favore degli stessi assicurati, non supera i limiti di:

- in caso di morte: € 500.000 per persona e
€ 5.000.000 per aeromobile;
- in caso di invalidità permanente: € 500.000 per persona e
€ 5.000.000 per aeromobile.

Se i capitali complessivamente assicurati eccedono gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno diminuite, con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti, in modo da non superare, sommate, quanto spetterebbe sulla base dei capitali di cui al comma precedente, salvo, in tal caso, il diritto del Contraente di richiedere il rimborso dei premi imponibili nella stessa proporzione.

6.6 Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone di età inferiore a 14 anni compiuti.

6.7 Criteri di liquidazione

MONDIAL ASSISTANCE corrisponde:

- a) l'indennizzo per la morte o l'invalidità permanente anche se si verificano successivamente alla scadenza dell'assicurazione, ma entro un anno dal giorno dell'infortunio;
- b) l'indennizzo per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute rispetto all'infortunio;
- c) l'ammontare del danno concordandolo direttamente con il Contraente o persona da lui designata. In caso di disaccordo ciascuna delle Parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri, da nominare con apposito atto;
- d) per il caso di morte, la somma assicurata ai beneficiari. L'indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, MONDIAL ASSISTANCE corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente;
- e) per il caso di invalidità permanente totale, la somma assicurata,;
- f) per il caso di invalidità permanente parziale, l'indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato secondo i criteri e le percentuali previsti dalla Tabella INAIL, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e successive modifiche).

6.8 Franchigia

MONDIAL ASSISTANCE , per ciascun sinistro da cui derivi un'invalidità permanente, corrisponde l'indennità come segue:

- a) sul capitale assicurato non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari od inferiore al 5% della totale; se, invece, essa risulterà superiore al 5% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla parte eccedente tale limite;
- b) qualora l'invalidità permanente accertata sia di grado superiore al 30% della totale, l'indennità verrà corrisposta senza deduzione di alcuna franchigia.

6.9 Beneficiari

In caso di morte si intendono come beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari.

6.10 Rinuncia al diritto di surrogazione

MONDIAL ASSISTANCE rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

7. RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

7.1 Oggetto

MONDIAL ASSISTANCE risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza relativamente a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente all'attività professionale.

Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti:

- dalla proprietà di animali domestici;
- dalla proprietà ed uso di velocipedi, veicoli e natanti non a motore di lunghezza non superiore a 6.5 metri, golfcars;
- utilizzo di cavalli ed altri animali da sella con il consenso del proprietario;
- pratica di sport, comprese le gare, non esercitate a livello professionistico, attività del tempo libero in genere e campeggio.

7.2 Massimale

Il massimale è di

- € 25.000,00 per evento e periodo assicurativo
- € 25.000,00 per danni a persone
- € 5.000,00 per danni a cose e animali

7.3 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato;
- b) derivanti da esercizio di attività professionali;
- c) derivanti da esercizio dell'attività venatoria;
- d) derivanti da furto;
- e) derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché dalla navigazione di natanti a motore e impiego di aeromobili;
- f) derivanti da detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse;
- g) alle cose altrui che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi titolo.

7.4 Gestione delle vertenze di danno

MONDIAL ASSISTANCE assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. MONDIAL ASSISTANCE ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di MONDIAL ASSISTANCE le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale assicurato. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra MONDIAL ASSISTANCE e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

MONDIAL ASSISTANCE non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

7.5 Franchigia

Relativamente ai danni a cose ed animali l'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 250 per sinistro.

8. IN CASO DI SINISTRO

8.1 VIAGGIO SICURO

8.1.1 IN CASO DI NECESSITÀ

L'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo dati anagrafici e numero della presente polizza ed il tipo di intervento richiesto, indicando, inoltre:

- dati anagrafici
- numero di certificato di assicurazione Aer Lingus
- recapito temporaneo;
- dati dell'Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in caso di ricovero;
- tipo di intervento richiesto;
- recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l'Assicurato.

RIFERIMENTI IMPORTANTI

Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza contattare immediatamente:

CENTRALE OPERATIVA

in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno

Tel. + 39 0226 609 858

Via Ampère 30 – 20131 MILANO – Fax 0270630091

8.1.2 IN CASO DI RICHIESTE DI RIMBORSO

Per ogni richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo:

- dati anagrafici;
- numero di certificato di assicurazione Aer Lingus;
- numero di dossier comunicato dalla Centrale Operativa che ha rilasciato l'autorizzazione;
- circostanze dell'evento;
- documentazione medica redatta in loco e relative ricevute mediche sostenute in originale;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.

In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella sezione "Denuncia il tuo sinistro".

8.2 RINUNCIA AL VIAGGIO

L'Assicurato o chi per esso dopo aver annullato il volo presso Aer Lingus, deve dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento, fornendo:

- numero di certificato di assicurazione Aer Lingus;
 - dati anagrafici e recapito;
 - documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata;
- ed anche successivamente:
- documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
 - conferma di prenotazione Aer Lingus, in copia;
 - lettera/email di penale rilasciata dal vettore;
 - nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
 - codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.

In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella sezione "Denuncia il tuo sinistro".

8.3 SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO

L'Assicurato o chi per esso deve dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo:

- a) numero di certificato di assicurazione Aer Lingus;
- b) dati anagrafici e recapito;
- c) documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in originale;
- d) nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere la destinazione prevista, in originale;
- e) conferma del mancato utilizzo del volo originariamente prenotato, emessa da Aer Lingus;
- f) conferma di prenotazione Aer Lingus, in copia;
- g) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- h) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.

8.4 BAGAGLIO

L'Assicurato deve dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo:

- a) dati anagrafici e recapito;
- b) numero di certificato di assicurazione Aer Lingus;
- c) denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto o danneggiato e documentazione attestante il loro valore;
- d) rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia;
- e) per il caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'albergatore od al vettore a cui è stato affidato il bagaglio;
- f) scontrini di acquisto degli effetti personali comprati per emergenza, in originale;
- g) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- h) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.

In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella sezione "Denuncia il tuo sinistro".

8.5 RITARDO AEREO

L'Assicurato o chi per esso deve dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni dal rientro, fornendo:

- a) numero di certificato di assicurazione Aer Lingus;
- b) dati anagrafici e recapito;
- c) conferma di prenotazione Aer Lingus, attestante anche l'ultimo orario ufficiale di partenza del volo, in copia;
- d) dichiarazione attestante l'orario di effettiva partenza dell'aeromobile;
- e) documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo;
- f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- g) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.

8.6 INFORTUNI DI VOLO

L'Assicurato, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare avviso scritto a MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni da quello in cui l'infortunio si è verificato, fornendo:

- a) dati anagrafici e recapito dell'Assicurato;
- b) numero del certificato di assicurazione Aer Lingus;
- c) luogo, giorno ed ora dell'evento, cause che lo hanno determinato;
- d) documentazione ufficiale attestante la presenza dell'Assicurato sull'aeromobile;
- e) certificato medico iniziale e successivi sul decorso delle lesioni;
- f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- g) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.

Se l'infortunio ha cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare immediato avviso a MONDIAL ASSISTANCE .

8.7 RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Assicurato deve dare avviso scritto ad MONDIAL ASSISTANCE entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, fornendo:

- a) dati anagrafici e recapito;

- b) numero di certificato di assicurazione;
- c) luogo, giorno ed ora dell'evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato;
- d) richiesta scritta della controparte con la quantificazione.

RIFERIMENTI IMPORTANTI

▣ Per ogni richiesta di rimborso utilizzare il sito www.ilmiosinistro.it nella sezione "Denuncia il tuo sinistro" oppure inviare ogni comunicazione e documentazione esclusivamente per iscritto ed in originale a:

**AGA INTERNATIONAL S.A.
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
Servizio Liquidazione Danni E-Commerce
Casella Postale 1746
Via Cordusio 4 – 20123 MILANO**